

## Riscossione, gli accantonamenti al Fondo crediti non sono risolutivi sul lungo periodo

 *Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia* | 29 maggio 2025 | di **Marco Rossi**

L'efficienza della riscossione delle entrate (tributarie) è un tema di valore pubblico e gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo, dovendo l'ente provvedere ad azionare opportune leve organizzative sotto il monitoraggio dell'organo di revisione.

Sono queste le interessanti indicazioni che arrivano dalla Sezione dell'Emilia Romagna della Corte dei conti (deliberazione n. 63/2025) in ordine a un tema – quello della riscossione delle entrate – che è cruciale nella prospettiva, anche dinamica, di mantenimento degli equilibri di bilancio.

Preliminarmente è di interesse la correlazione con il valore pubblico, riguardante «i benefici e i miglioramenti che i servizi, i programmi e le politiche pubbliche apportano alle comunità e alla società nel suo complesso, comprendendo l'equità sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico» (Direttiva Formazione 2025).

È di immediata evidenza, secondo la pronuncia, come a minori entrate effettive corrispondano minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi e che nelle situazioni più gravi non può essere nemmeno garantita l'erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa (con l'esigenza di ricorrere a procedure straordinarie di riequilibrio).

Richiamando la giurisprudenza costituzionale è altresì puntualizzato che adempiere agli obblighi tributari è funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale o perché si tratti di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà.

La soluzione delle criticità implica l'adozione di adeguate misure organizzative, in quanto gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità costituiscono l'effetto contabile che dimensiona la rilevanza delle problematiche ma non sono certamente risolutivi in un'ottica di lungo periodo.

Devono essere, infatti, azionate opportune leve che permettano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività.

Rilevante, in tale quadro, è anche il ruolo degli organi di controllo (revisori), chiamati ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend dello stesso fondo crediti, ma anche nella valutazione di altri indicatori.

Tra i vari indici proposti rileva, per esempio, l'indicatore di velocità di riscossione, destinato a misurare la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti.

Inoltre, è possibile utilizzare il tasso di formazione dei residui attivi, che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti.

C'è poi il tasso di smaltimento dei residui attivi, che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e vi sono tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate contemplati all'interno degli indicatori di bilancio del Dlgs 118/2011.

A seguito delle criticità eventualmente emergenti dalla lettura di tali indicatori l'organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza, nella prospettiva del mantenimento ovvero del ripristino in modo strutturale degli equilibri di bilancio in vista del conseguimento del valore pubblico.